

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA – AFFITTO AZIENDA – LOCALE ADIBITO A BAR DEL COMUNE DI CIMONE

Il sottoscritto (*) _____, nato a (*) _____
 in provincia di (*) _____ il (*) / / _____, residente a (*) _____ in
 via (*) _____ cap.: | | | | | |, in provincia di (*) _____,
 n. tel (*) _____, n. fax _____, e-mail (*) _____
 _____, PEC _____
 in qualità di **legale rappresentante** della (*) _____

(*) campi obbligatori

DICHIARA

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci:

- di possedere e di conoscere i requisiti morali e professionali previsti dai commi 1, 2, 5, 6 e 6 bis dell'articolo 71 del d.lgs. 26.03.2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), contemplati dall'articolo 3 dell'avviso di asta pubblica approvato con deliberazione giuntale n. 9 di data 20.02.2025;
- di avere effettuato il **sopralluogo** presso il complesso immobiliare interessato e di giudicare la struttura idonea allo svolgimento dell'attività in argomento;
- di dare atto che la partecipazione alla gara costituisce accettazione di tutte le condizioni previste dall'avviso di asta pubblica approvato con deliberazione giuntale n. 9 di data 20.02.2025.

LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____, li _____

[allegare fotocopia documento identità del sottoscrittore (***)]

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

(***) L'autocertificazione in oggetto è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentarsi ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. di data 28 dicembre 2000 n. 445, autenticata con le modalità previste dall'art. 38 del medesimo decreto (resa in presenza del funzionario incaricato ovvero presentata unitamente alla semplice fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore).

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali sopracitati riguardanti il concorrente sono oggetto di trattamento da parte del Comune di Cimone secondo le seguenti modalità:

- finalità e modalità di trattamento dei dati: il trattamento riguarda qualunque operazione, svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati con procedure atte a garantirne la sicurezza,
- conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, e può riguardare anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 e dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679;
- comunicazione ed utilizzo dei dati: i dati possono essere comunicati ed utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente tra incaricati del trattamento, ed all'esterno per gli adempimenti relativi alla procedura di gara, quali la pubblicazione dell'elenco dei nominativi ammessi, della graduatoria, ecc.;
- diritti del concorrente: il concorrente può esercitare il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge (diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679).

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cimone, che è il Titolare del trattamento; il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, avente sede in Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.